

Sicurezza, Ufficio Centrale per la Segretezza. Tale richiesta è ora avanzata da SMD e, in contemporanea, dal MAE-UAMA.

Nel solo caso di trasferimenti intracomunitari la richiesta deroga viene avanzata dal MAE-UAMA.

Ogni autorizzazione può essere sospesa o immediatamente revocata qualora siano prodotti elementi di controindicazione al prosieguo delle attività.

Le suddette attività di controllo rappresentano parte delle procedure analitiche condotte dal Ministero della Difesa, allo scopo di valutare:

- il rilascio delle autorizzazioni alla conclusione delle trattative contrattuali per l'esportazione, importazione e transito dei "materiali di armamento;
- la valutazione della congruità delle spese militari sostenute dai Paesi beneficiari di aiuti italiani (*ex lege* 49/87).

Il Dicastero è altresì preposto, in applicazione dell'articolo 2 della legge 185, di concerto con i Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, all'emanazione di apposito decreto riportante l'Elenco dei materiali di armamento ed al relativo aggiornamento, in funzione dell'evoluzione della produzione industriale, di quella tecnologica e degli accordi internazionali cui l'Italia aderisce. Lo SMD – RIS è deputato, per il Ministero della Difesa, in funzione del ruolo svolto nella trattazione della materia relativa al controllo, a promuovere l'aggiornamento del citato Elenco. La nuova edizione dell'elenco di cui sopra, redatta e diffusa nell'aprile 2012, ha visto nel 2013 la conclusione della concertazione con i ministeri interessati, e promulgata a mezzo del Decreto del Ministro della Difesa del 26 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 154 del 03/07/2013) che, pertanto, sostituisce il Decreto Ministeriale 11 aprile 2012 (*vds. Annesso I*).

Altro elemento che influenza la "policy" nazionale del controllo dei materiali di armamento è rappresentato dal Codice di Condotta europeo. Questo, ratificato dall'Italia nel 1998, ha dimostrato di essere il più completo esercizio multilaterale di controllo delle esportazioni, capace di assicurare con dinamicità e attraverso la procedura del dialogo (consultazioni e comunicazioni dei dinieghi) un livello elevato di trasparenza sia nazionale sia transnazionale.

## **ATTIVITA' AUTORIZZATORIE**

### **1. Il Servizio Registro Nazionale delle Imprese**

Presso il Ministero della Difesa è istituito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 185/90, il Registro Nazionale delle Imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse alla produzione di materiale di armamento.

La Commissione per la tenuta del Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese, istituita ai sensi dell'articolo 4 della precitata legge, nell'anno 2012 ha tenuto sei riunioni, durante le quali ha deliberato:

- l'iscrizione di n. 28 società;
- la cancellazione di n. 12 società;
- non sono state effettuate sospensioni nell'anno 2013.

Le cancellazioni relative all'anno 2013 sono state dovute alle seguenti modifiche:

- n. 3 per fusione/cessione per incorporazione in altra Società;
- n. 4 per non aver presentato nei termini l'istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90;
- n. 3 per non aver versato il contributo previsto ai sensi dell'art. 44, comma 13 del D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66;
- n. 1 per non aver presentato, prima della scadenza del triennio di validità di iscrizione al Se.R.N.I., la documentazione prevista;
- n. 1 per non aver presentato, sei mesi prima della scadenza del triennio di validità di iscrizione al Se.R.N.I., la domanda di rinnovo.

In *Annexo 2*, Tabella riepilogativa delle attività svolte dal Servizio Registro Nazionale delle Imprese nel corso dell'anno 2013.

## **2. Istruttorie ai fini dell'autorizzazioni alle trattative contrattuali e nulla osta per la Prestazione di Servizi a mente della Legge 9 luglio 1990 n. 185**

Il Ministero della Difesa opera, in coordinazione con altri Dicasteri interessati, sulle seguenti attività:

- partecipazione al Comitato Consultivo, istituito ai sensi dell'articolo 7, presso il Ministero degli Affari Esteri;
- rilascio del parere di competenza al Ministero degli Affari Esteri ai fini delle autorizzazioni per il prosieguo delle trattative contrattuali da e verso Paesi Terzi (articolo 9 comma 2);
- rilascio delle autorizzazioni alle trattative contrattuali da e verso Paesi NATO e Paesi con i quali siano state stipulate "apposite intese intergovernative", nelle quali sia esplicitamente contemplata la possibilità che fra i detti Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali d'armamento (articolo 9 comma 4);
- rilascio del nulla-osta, in prosecuzione di autorizzazioni precedentemente concesse, per le operazioni di cui all'articolo 9 comma 5, che essenzialmente riguardano:
  - importazioni ed esportazioni di ricambi, componenti, attrezzature e servizi per la riparazione e la manutenzione;

- importazioni o esportazioni temporanee, anche in altri Paesi, di materiali per riparazioni o manutenzione;
- esportazione o importazione di prodotti da restituire ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;
- temporanea esportazione o importazione di attrezzature per l'installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali;
- temporanea esportazione di materiali per esibizioni, mostre, dimostrazioni tecniche e prove di valutazione;
- rilascio del nulla-osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e manutenzione in prosecuzione di rapporti legittimamente autorizzati (articolo 2, comma 6).

In tale quadro, per gli elementi di dettaglio relativi ai nulla-osta rilasciati ai sensi del citato articolo di legge (Prestazione di servizi), si rinvia alla Tabella e relativo grafico, riflettente il numero delle istanze autorizzate nel periodo 1993-2013 in *Annesso 3*.

I provvedimenti autorizzativi per la prestazione di servizi di cui al citato art. 2, comma 6, emessi nel corso del 2013, relativi ad assistenza tecnica per l'impiego e la manutenzione di materiali precedentemente esportati e corsi di addestramento per la manutenzione, sono stati, in totale 98.

In *Annesso 4* la Tabella riepilogativa dei ventitre Programmi di coproduzione Intergovernativa attualmente in vigore, individuati a seguito di Conferenza di Servizi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n.93 "Nuovo Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n.185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", per i quali le ditte partecipanti operano secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a) della citata legge.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE  
Amm. Luigi BINELLI MANTELLI



**ANNESI:**

1. *Elenco Materiali di Armamento, edizione 2013;*
2. *Tabella riepilogativa delle operazioni inerenti il Registro Nazionale delle Imprese;*
3. *Tabella riepilogativa dei Nulla osta per la prestazione di servizi per la manutenzione e l'addestramento rilasciati nel corso dell'anno 2013;*
4. *Tabella riassuntiva dei Programmi di Coproduzione Internazionale.*

## Allegato "A"

PAGINA / PARAGRAFO	ERRATA	CORRIGE
Pag. 6, primo paragrafo	"...nell'anno 2012..."	sostituire con: "...nell'anno 2013..."
Pag. 7, ultimo paragrafo	"...presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n.93 "Nuovo Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n.185, recante nuove norme per il controllo dell' esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"..."	sostituire con: "...presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.M. 7 gennaio 2013, n.19"

## MINISTERO DELLA DIFESA - Annesso 3


<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>					
<b>TABELLA RIEPILOGATIVA DEI NULLA OSTA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E L'ADDESTRAMENTO RILASCIATI NEL CORSO DELL'ANNO 2013</b>					
<b>N. Autor.</b>	<b>Ministero</b>	<b>Data</b>	<b>Paese di destinazione</b>	<b>Codice valuta e ammontare</b>	<b>Stato avanzamento dell'operazione</b>
176	DIFESA	3 gennaio 2013	MAROCCO tramite commerciale GRAN BRETAGNA	€1.000.000,00	entro 2 gennaio 2016
1053	DIFESA	9 gennaio 2013	SPAGNA	€750.000,00	entro 8 gennaio 2016
1043	DIFESA	9 gennaio 2013	UNGHERIA	€1.000.000,00	entro 8 gennaio 2016
1042	DIFESA	9 gennaio 2013	TURCHIA	€1.000.000,00	entro 8 gennaio 2016
2038	DIFESA	16 gennaio 2013	ABU DHABI	€1.000.000,00	entro 15 gennaio 2016
2267	DIFESA	17 gennaio 2013	STATI UNITI	\$750.000,00	entro 16 gennaio 2016
2272	DIFESA	17 gennaio 2013	FINLANDIA	€6.835,00	entro 16 gennaio 2016
3377	DIFESA	25 gennaio 2013	ARABIA SAUDITA tramite commerciale GERMANIA	€1.200.000,00	entro 24 gennaio 2016
4361	DIFESA	31 gennaio 2013	FRANCIA	€5.000.000,00	entro 30 gennaio 2016
4362	DIFESA	31 gennaio 2013	PAESI BASSI tramite commerciale FRANCIA	€5.000.000,00	entro 30 gennaio 2016
4632	DIFESA	4 febbraio 2013	ARABIA SAUDITA	€5.000.000,00	entro 3 febbraio 2016
5463	DIFESA	7 febbraio 2013	NUOVA ZELANDA tramite commerciale/industriale FRANCIA	€10.000.000,00	entro 6 febbraio 2016 utilizzata per €701.610,16
5636	DIFESA	8 febbraio 2013	BELGIO	€10.000.000,00	entro 7 febbraio 2016
5634	DIFESA	8 febbraio 2013	PAESI BASSI	€10.000.000,00	entro 7 febbraio 2016 utilizzata per €960.800,00
6712	DIFESA	15 febbraio 2013	TURCHIA	€600.000,00	entro 14 febbraio 2016
6818	DIFESA	18 febbraio 2013	SVIZZERA utilizzatore finale MALESIA	€600.000,00	entro 17 febbraio 2016
6835	DIFESA	18 febbraio 2013	FRANCIA utilizzatore finale OMAN	€600.000,00	entro 17 febbraio 2016
7331	DIFESA	19 febbraio 2013	ARABIA SAUDITA tramite FRANCIA	€800.000,00	entro 18 febbraio 2016
7319	DIFESA	19 febbraio 2013	SVIZZERA Utilizzatore finale INDIA	€1.200.000,00	entro 18 febbraio 2016
7318	DIFESA	19 febbraio 2013	SVIZZERA Utilizzatore finale GERMANIA	€600.000,00	entro 18 febbraio 2016
7786	DIFESA	22 febbraio 2013	GRECIA	€3.000.000,00	entro 21 febbraio 2016
7783	DIFESA	22 febbraio 2013	IRLANDA	€3.000.000,00	entro 21 febbraio 2016

8050	DIFESA	25 febbraio 2013	AUSTRALIA tramite commerciale FRANCIA	€3.000.000,00	entro 24 febbraio 2016
8341	DIFESA	27 febbraio 2013	ROMANIA tramite commerciale SVIZZERA	€1.800.000,00	entro 26 febbraio 2016
8447	DIFESA	28 febbraio 2013	STATI UNITI Utilizzatore finale EGITTO	€3.000.000,00	entro 27 febbraio 2016
8539	DIFESA	28 febbraio 2013	GRAN BRETAGNA Utilizzatore finale OMAN	€5.000.000,00	entro 27 febbraio 2016
8953	DIFESA	1 marzo 2013	PAKISTAN tramite commerciale SVIZZERA	€600.000,00	entro 28 febbraio 2016
8954	DIFESA	1 marzo 2013	INDIA	€3.000.000,00	entro 28 febbraio 2016
9133	DIFESA	4 marzo 2013	TURCHIA tramite commerciale LUSSEMBURGO	€1.000.000,00	entro 3 marzo 2016
9338	DIFESA	5 marzo 2013	EMIRATI ARABI UNITI	€3.000.000,00	entro 4 marzo 2016
9470	DIFESA	6 marzo 2013	LIBIA	€5.000.000,00	entro 5 marzo 2016
10999	DIFESA	14 marzo 2013	TUNISIA	€1.000.000,00	entro 13 marzo 2016
11004	DIFESA	14 marzo 2013	INDIA	€150.000,00	entro 13 marzo 2016 utilizzata per €122.225,57
12937	DIFESA	27 marzo 2013	FRANCIA tramite commerciale GERMANIA utilizzatore finale SINGAPORE	€3.000.000,00	entro 26 marzo 2016
13244	DIFESA	28 marzo 2013	GERMANIA utilizzatore finale ABU DHABI	€1.000.000,00	entro 27 marzo 2016
13235	DIFESA	28 marzo 2013	GERMANIA utilizzatore finale ABU DHABI	€1.000.000,00	entro 27 marzo 2016
13808	DIFESA	3 aprile 2013	BAHREIN	€600.000,00	entro 2 aprile 2016
13874	DIFESA	3 aprile 2013	IRLANDA tramite GRAN BRETAGNA	€500.000,00	entro 2 aprile 2016 utilizzata per €25.000,00
13873	DIFESA	3 aprile 2013	GRECIA	€1.000.000,00	entro 2 aprile 2016
14323	DIFESA	5 aprile 2013	FINLANDIA	€4.000.000,00	entro 4 aprile 2016
15520	DIFESA	15 aprile 2013	MESSICO	€1.000.000,00	entro 14 aprile 2016
15519	DIFESA	15 aprile 2013	COREA DEL SUD	€450.000,00	entro 14 aprile 2016 utilizzata per €80285,00
17060	DIFESA	24 aprile 2013	NORVEGIA	€300.000,00	entro 23 aprile 2016
17429	DIFESA	29 aprile 2013	NORVEGIA	€2.000.000,00	entro 28 aprile 2016
18720	DIFESA	8 maggio 2013	SINGAPORE tramite FRANCIA e ITALIA	€1.300.000,00	entro 7 maggio 2016
18609	DIFESA	8 maggio 2013	GERMANIA	€500.000,00	entro 7 maggio 2016
18963	DIFESA	9 maggio 2013	GRAN BRETAGNA utilizzatore finale OMAN	€5.000.000,00	entro 8 maggio 2016
18964	DIFESA	9 maggio 2013	NORVEGIA tramite commerciale FRANCIA	€3.000.000,00	entro 8 maggio 2016
19837	DIFESA	15 maggio 2013	ISRAELE	€3.000.000,00	entro 14 maggio 2016
19776	DIFESA	15 maggio 2013	POLONIA	€60.000,00	Entro 14 maggio 2016

20145	DIFESA	17 maggio 2013	FRANCIA	€80.000,00	entro 16 maggio 2016
21432	DIFESA	24 maggio 2013	THAILANDIA	€3.000.000,00	entro 23 maggio 2016
21434	DIFESA	24 maggio 2013	EMIRATI ARABI UNITI	€1.000.000,00	entro 23 maggio 2016
21796	DIFESA	28 maggio 2013	SPAGNA	€3.000.000,00	entro 27 maggio 2016
23702	DIFESA	10 giugno 2013	INDIA	PRESTAZIONE A TITOLO GRATUITO	entro 9 giugno 2016
23703	DIFESA	10 giugno 2013	GERMANIA	€3.500.000,00	entro 9 giugno 2016
24420	DIFESA	13 giugno 2013	SVIZZERA	€11.602,50	entro 12 giugno 2016
24602	DIFESA	14 giugno 2013	IRLANDA	€2.000.000,00	entro 13 giugno 2016
24601	DIFESA	14 giugno 2013	PAESI BASSI	€4.000.000,00	entro 13 giugno 2016
24657	DIFESA	14 giugno 2013	PAESI BASSI	€4.000.000,00	entro 13 giugno 2016
25731	DIFESA	21 giugno 2013	EGITTO	€5.000.000,00	entro 20 giugno 2016
25732	DIFESA	21 giugno 2013	EGITTO	€5.000.000,00	entro 20 giugno 2016
25729	DIFESA	21 giugno 2013	TURCHIA	€3.000.000,00	entro 20 giugno 2016
25730	DIFESA	21 giugno 2013	POLONIA	€300.000,00	entro 20 giugno 2016
26646	DIFESA	27 giugno 2013	TURCHIA	€500.000,00	entro 26 giugno 2016
26558	DIFESA	27 giugno 2013	IRAQ	€750.000,00	entro 26 giugno 2016 utilizzata per €750.000,00
26818	DIFESA	28 giugno 2013	POLONIA	€4.000.000,00	entro 27 giugno 2016
27349	DIFESA	2 luglio 2013	AUSTRIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, ITALIA, SPAGNA	€600.000,00	entro 1 luglio 2016
28617	DIFESA	10 luglio 2013	COREA DEL SUD	€50.000,00	entro 9 luglio 2016
29330	DIFESA	16 luglio 2013	EMIRATI ARABI UNITI	€15.000.000,00	entro 15 luglio 2016
30314	DIFESA	23 luglio 2013	BRASILE	€25.000.000,00	entro 22 luglio 2016
30313	DIFESA	23 luglio 2013	SVIZZERA tramite commerciale GERMANIA	€100.000,00	entro 22 luglio 2016
30312	DIFESA	23 luglio 2013	TURCHIA	€1.500.000,00	entro 22 luglio 2016
30345	DIFESA	24 luglio 2013	MAROCCO tramite PAESI BASSI	€3.000.000,00	entro 23 luglio 2016
30434	DIFESA	24 luglio 2013	TURCHIA	€1.000.000,00	entro 23 luglio 2016
30613	DIFESA	25 luglio 2013	MAROCCO tramite GRAN BRETAGNA	€3.000.000,00	entro 24 luglio 2016
72457	DIFESA	8 agosto 2013	FRANCIA utilizzatore finale MAROCCO	€3.000.000,00	entro 7 agosto 2016
72458	DIFESA	8 agosto 2013	BRASILE tramite ISRAELE	€130.000,00	entro 7 agosto 2016
73456	DIFESA	12 agosto 2013	CILE	€100.000,00	entro 11 agosto 2016
79114	DIFESA	2 settembre 2013	COREA DEL SUD	€500.000,00	entro 1 settembre 2016
79113	DIFESA	2 settembre 2013	PAESI BASSI	€233.100,00	entro 1 settembre 2016

79629	DIFESA	3 settembre 2013	MAROCO tramite FRANCIA	€4.000.000,00	entro 2 settembre 2016
79630	DIFESA	3 settembre 2013	IRLANDA	€260.000,00	entro 2 settembre 2016 utilizzata per €32.452,00
89153	DIFESA	24 settembre 2013	BRASILE	€4.000.000,00	entro 23 settembre 2016
96824	DIFESA	8 ottobre 2013	OMAN tramite SINGAPORE	€10.000.000,00	entro 7 ottobre 2016
100825	DIFESA	16 ottobre 2013	ALBANIA	PRESTAZIONE A TITOLO GRATUITO	entro 15 ottobre 2016
100819	DIFESA	16 ottobre 2013	KUWAIT	€5.000.000,00	entro 15 ottobre 2016
100817	DIFESA	16 ottobre 2013	FRANCIA	€630.000,00	entro 15 ottobre 2016
100822	DIFESA	16 ottobre 2013	ARABIA SAUDITA	€23.000,00	entro 15 ottobre 2016
107441	DIFESA	29 ottobre 2013	CILE tramite SVIZZERA	€1.500.000,00	entro 28 ottobre 2016
107440	DIFESA	29 ottobre 2013	ROMANIA tramite SVIZZERA	€1.800.000,00	entro 28 ottobre 2016
111147	DIFESA	6 novembre 2013	INDIA	€3.200.000,00	entro 5 novembre 2016
113157	DIFESA	12 novembre 2013	GERMANIA utilizzatore finale KUWAIT	€2.000.000,00	entro 11 novembre 2016
113156	DIFESA	12 novembre 2013	FRANCIA utilizzatore finale ARABIA SAUDITA	€2.000.000,00	entro 11 novembre 2016
73456	DIFESA	18 novembre 2013	CILE	€100.000,00	entro 17 novembre 2016
120214	DIFESA	25 novembre 2013	KUWAIT tramite GERMANIA	€2.000.000,00	entro 24 novembre 2016
120911	DIFESA	26 novembre 2013	NIGERIA	€1.000.000,00	entro 25 novembre 2016
125208	DIFESA	3 dicembre 2013	FRANCIA	€300.000,00	entro 2 dicembre 2016

Autorizzazioni dal 1993 al 2013



## ***MINISTERO DELLA DIFESA Annesso 1***

---

**Il presente annesso riporta copia dell'Elenco dei Materiali d'Armamento, recentemente approvato con il DM 26 giugno 2013, pubblicato nel *Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE *Serie generale* - n. 154**

## Allegato al decreto 26 giugno 2013

## INTRODUZIONE

Il presente elenco comprende “materiali di armamento/prodotti per la difesa e relative tecnologie” ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, e recepisce le modifiche recate dalla direttiva 2012/47/UE all’elenco dei prodotti per la difesa allegato alla direttiva 2009/43/CE. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell’Intesa di Wassenaar sul controllo dell’armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo MTCR e AG inerenti, rispettivamente, la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico.

L’elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità alla lista militare dell’Intesa di Wassenaar. I materiali riportati anche nelle liste degli altri regimi di controllo sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l’indicazione in parentesi dell’Intesa multilaterale di riferimento:

- “#” non proliferazione nel settore missilistico (MTCR);
- “\*” non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG).

I materiali di armamento specificati nell’articolo 2, comma 2, della legge n. 185 del 1990 sono di seguito riportati con l’indicazione a margine delle Categorie in cui sono ricompresi:

- |   |   |
|---|---|
| a) Armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche  | Categorie 7 e 21                          |
| b) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento  | Categorie 1, 3, 16 e 21                   |
| c) Armi e armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento   | Categorie 2, 3, 16 e 21                   |
| d) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri  | Categorie 4, 16 e 21                      |
| e) Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare   | Categorie 6, 16 e 21                      |
| f) Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare   | Categorie 9 e 21                          |
| g) Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare                                     | Categorie 10, 16 e 21                     |
| h) Polveri, esplosivi, propellenti  | Categorie 8 e 21                          |
| i) Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare                             | Categorie 5, 11, 15, 18 e 21              |
| l) Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare   | Categorie 13 e 21                         |
| m) Materiali specifici per l’addestramento militare   | Categorie 14 e 21                         |
| n) Macchine, apparecchiature e attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni | Categorie 18, 21, 22                      |
| o) Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare  | Categorie 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 |

## NOTE GENERALI

Nota 1 I termini tra “virgolette” sono termini definiti. Si rimanda alla sezione “Definizione dei termini” allegata al presente elenco.

Nota 2 In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS<sup>1</sup>. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi.

---

<sup>1</sup> *Chemical Abstracts Service*: identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza chimica.

**Categoria 1**

Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e “armi automatiche” di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. fucili, carabine, revolver, pistole, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;
  - Nota Il punto 1.a. non si applica ai seguenti:
    - a. moschetti, fucili e carabine fabbricati prima del 1938;
    - b. riproduzione di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
    - c. revolvers, pistole e mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni.
- b. armi ad anima liscia, come segue:
  - 1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;
  - 2. altre armi ad anima liscia, come segue:
    - a. completamente automatiche;
    - b. semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;
- c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
- d. silenziatori, affusti speciali, serbatoi, congegni di mira e spegni fiamma per le armi di cui ai punti 1.a., 1.b. o 1.c..

Nota 1 La presente Categoria non si applica alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche.

Nota 2 La presente Categoria non si applica alle armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione di cui alla Categoria 3.

Nota 3 La presente Categoria non si applica alle armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale e che non sono completamente automatiche.

Nota 4 Il punto 1.d. non si applica ai congegni di mira ottici senza elaborazione elettronica dell'immagine con un ingrandimento pari o inferiore a 4 volte, purché non appositamente progettati o modificati per uso militare.

**Categoria 2**

**Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

- a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;

Nota 1 Il punto 2.a. include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio e altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2 Il punto 2.a. non si applica alle armi come segue:  
a. moschetti, fucili e carabine fabbricati prima del 1938;  
b. riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;  
c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima del 1890.

Nota 3 Il punto 2.a. non si applica ai lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata pari o inferiore a 500 metri.

- b. lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali "pirotecnici", appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota Il punto 2.b. non si applica alle pistole da segnalazione.

- c. congegni di mira e supporti per congegni di mira aventi tutte le caratteristiche seguenti:  
1. appositamente progettati per uso militare; e  
2. appositamente progettati per le armi di cui al punto 2.a.;
- d. supporti appositamente progettati per le armi di cui al punto 2.a..

### Categoria 3

**Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

- a. munizioni per le armi di cui alle Categorie 1, 2 o 12;
- b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto 3.a..

**Nota 1** I componenti appositamente progettati di cui alla presente Categoria comprendono:

- a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, ogive, nastri per cartucce, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;
- b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;
- c. dispositivi di alimentazione a elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;
- d. bossoli combustibili per cariche esplosive;
- e. 'submunizioni', comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale;

**Nota Tecnica**

Per 'submunizione' si intende qualunque tipo di munizione che, per assolvere al proprio compito, si separa da una munizione originatrice nella quale è contenuta.

**Nota 2** Il punto 3.a. non si applica alle munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile e alle munizioni inerti con bossolo forato.

**Nota 3** Il punto 3.a. non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

- a. segnalazione;
- b. allontanamento volatili; o
- c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

#### Categoria 4

Bombe, siluri, razzi, #missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

**N.B. 1:** Per le apparecchiature di guida e navigazione vedere la Categoria 11;

**N.B. 2:** Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili vedere il punto 4.c..

- a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni (fumogeni), razzi, mine, #missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi "pirotecnici", cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali) appositamente progettati per uso militare;

**Nota** Il punto 4.a. include:

- a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
- b. #ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro;

- b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettate per uso militare; e
2. appositamente progettate per 'attività' relative ad una delle seguenti:
  - a. materiali di cui al punto 4.a; o
  - b. Dispositivi Esplosivi Improvvisati (IED).

**Nota Tecnica**

Per le 'attività' di cui al punto 4.b.2. si intende maneggio, lancio, posizionamento, controllo, scaricamento/disinnescamento, detonazione, innesco, alimentazione con dispositivi a potenza d'uscita funzionanti una volta sola, inganno, disturbo, dragaggio, rilevazione, interruzione del funzionamento o eliminazione.

**Nota 1** Il punto 4.b. comprende:

- a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1.000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;
- b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

**Nota 2** Il punto 4.b. non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.

- c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (*Aircraft Missile Protection Systems*, AMPS).

**Nota** Il punto 4.c. non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. uno qualunque dei seguenti sensori per il rilevamento della presenza di missili:
  1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o
  2. sensori attivi di missili ad impulsi Doppler;
- b. sistemi dispensatori di contromisure;
- c. *flares* con segnatura sia visibile sia infrarossa per ingannare missili terra-aria; e
- d. installati su "aeromobile civile" e aventi tutte le seguenti caratteristiche:
  1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico "aeromobile civile" nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:
    - a. un certificato per impiego civile; o
    - b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO);
  2. l'AMPS impiega mezzi di protezione per prevenire l'accesso non autorizzato al "software"; e
  3. l'AMPS incorpora un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall'"aeromobile civile" in cui è installato.

**Categoria 5**

**Apparecchiature per la direzione del tiro e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:**

- a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;
- b. sistemi di acquisizione, di designazione, di telemetria, di sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, di fusione dati, di riconoscimento o di identificazione e apparecchiature per l'integrazione dei sensori;
- c. apparecchiature di contromisura per i materiali specificati nei punti 5.a. o 5.b.;

Nota Ai fini del presente punto, le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.

- d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui ai punti 5.a., 5.b. o 5.c..